



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 29/10/2003**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n 1445

Variazione al bilancio di previsione 2003, art. 42 L.R. 28/01. Iscrizione fondi ministeriali relativi alla formazione esterna per apprendisti.

L'Assessore alla formazione professionale - politiche dell'Occupazione e del Lavoro - Cooperazione - Pubblica Istruzione - Diritto allo Studio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio Bilancio e Contabilità e confermata dal dirigente dello stesso ufficio e dal dirigente del settore Formazione Professionale riferisce quanto segue:

La legge n.196/97, all'art 16, ha innovato la normativa che disciplina l'istituto dell'apprendistato dando rilevanza al momento formativo, per il quale si prevede, oltre la fase all'interno dell'azienda, una fase esterna con percorsi formativi a contenuto trasversale e tecnico-professionali.

Al fine di dare piena attuazione alla nuova configurazione dell'apprendistato, dopo un primo periodo di sperimentazione, con distinti decreti ministeriali sono state assegnate alla Regione Puglia le risorse finanziarie per l'anno 2000/2001, accertate nel competente bilancio di previsione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con DD 120/V/2001, ha successivamente assegnato alla Regione Puglia, per la medesima finalità, risorse finanziarie per un ammontare di E. 5.308.137,21 relativamente all'annualità 2001/2002.

L'importo di cui al suddetto decreto, però, pur iscritto al cap. 2050570 del bilancio 2002, non risulta conservato tra i residui di stanziamento 2002.

Pertanto, con il presente atto si provvede alla iscrizione del predetto decreto 120/V/2001 nel bilancio 2003.

Poiché inoltre anche per l'anno 2003, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attribuito, per la medesima finalità, con DD n. 121/Segr/2003 del 15/05/03, risorse finanziarie per un ammontare di E. 5.180.892,00, con il presente atto, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/01, si provvede alla iscrizione nel bilancio di previsione 2003, in termini di competenza e di cassa, dei fondi assegnati con i succitati decreti, pari a complessivi E. 10.489.029,21.

### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01**

n Viene accertata sul bilancio 2003 l'entrata di E. 10.489.029,21 giusti decreti Ministeriali nn. 120/V/2001 e 121/segr/2003 allegati al presente atto quale parte integrante;

n Viene effettuata la seguente variazione al bilancio di previsione 2003, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/01:

PARTE ENTRATA Cap. 2050570 PARTE SPESA Cap. 961050

DM.120N/2001 E. 5.308.137,21. E. 5.308.137,21

DM 121/Segr/2003 E. 5.180.892,00. E. 5.180.892,00

\_\_\_\_\_ + E. 10.489.029,21 + E. 10.489.029,21

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera d).

## LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione Professionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge,  
DELIBERA
- di accertare al capitolo di entrata n. 2050570 del bilancio 2003, l'importo di E. 10.489.029,21, giusti decreti Ministeriali nn. 120/V/2001 e 121/segr/2003 allegati al presente atto quale parte integrante;
- di effettuare la variazione al bilancio di previsione 2003, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/01, così come esplicitato nella sezione contabile.
- di pubblicare il presente provvedimento nel BUR ai sensi dell'art. 42, comma 7, L.R. 28/01.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DEI LAVORATORI

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1996 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

VISTO l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, citata, recante disposizioni in materia di apprendimento;

VISTO l'art. 6 del decreto ministeriale 8 aprile 1998 in materia di contenuti formativi delle attività di

formazione per gli apprendisti;

VISTO l'art. 68 della legge n. 144 del 17 maggio 1999;

VISTA la legge 23 dicembre 2000 n. 388 che all'art. 118 prevede interventi in materia di formazione professionale;

## DECRETA

### Articolo 1

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 118 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 si dispone la destinazione di lire 200 miliardi, a carico del Fondo di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148 convertito con modificazioni della legge 19 luglio 1993 n. 236, per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1996 n. 196.

2. Le risorse di cui al comma precedente vengono ripartite fra le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio e prevedendo un limite minimo di un miliardo di lire per ciascuna Regione. Le risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma in base al criterio indicato in precedenza sono riportate nella tabella allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.

4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate potrà essere utilizzata per il finanziamento di azioni collegate all'attività formativa fra le quali dovrà essere prevista un'indagine di valutazione sui risultati delle attività finanziate dal decreto del Ministero del lavoro e Previdenza Sociale del 3 agosto 1999 n. 302 e predisposta secondo i criteri fissati dall'Isfol in raccordo con le Regioni. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

### Articolo 2

1. L'erogazione delle risorse assegnate è subordinata alla comunicazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome dell'avvio di almeno il 50% delle attività formative previste dal Piano stesso predisposto in attuazione del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 5 agosto 1999 n. 302.

2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività finanziate ciascuna Regione predispone un rapporto semestrale elaborato secondo i criteri fissati dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, da inviare allo stesso Ministero.

3. Qualora entro il 30 giugno 2003 non venga dichiarato speso dagli assessorati competenti almeno il 70% delle risorse assegnate, il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale potrà procedere alla revoca

delle quote non utilizzate.

4 maggio 2001

Il Dirigente Generale  
Dr.ssa Annalisa Vittore

## TABELLA

---

Ripartizione delle  
risorse da assegnare

---

Piemonte 18.350.893.697  
Valle d'Aosta 1.000.000.000  
Lombardia 32.097.365.945  
Prov. Aut. Bolzano 2.809.971.778  
Prov. Aut. Trento 3.797.742.239  
Veneto 33.393.697.084  
Friuli Venezia G. 5.641.580.433  
Liguria 3.988.711.195  
Emilia Romagna 24.283.160.865  
Toscana 28.097.365.945  
Umbria 3.548.447.789  
Marche 8.122.295.390  
Lazio 5.400.282.220  
Abruzzo 4.717.779.868  
Molise 1.000.000.000  
Campania 4.403.104.421  
PUGLIA 10.277.986.830  
Basilicata 1.000.000.000  
Calabria 1.795.390.405  
Sicilia 3.428.974.600  
Sardegna 2.845.249.294

---

4 maggio 2001

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE  
E TUTELA DEI LAVORATORI

UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DEI LAVORATORI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante norme in materia di promozione dell'occupazione;

VISTO l'art. 16 della citata legge 24 giugno 1997, n. 196 recante disposizioni in materia di apprendistato;

VISTO l'art. 6 del decreto ministeriale 8 aprile 1998 in materia di contenuti formativi delle attività di formazione per gli apprendisti;

VISTO l'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n.144;

VISTO il parere favorevole espresso dal Sottocomitato alla Formazione Professionale nella seduta del 26/03/03 relativo alla destinazione delle risorse non utilizzate nell'anno 2002 per l'Obbligo Formativo a favore delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età;

## DECRETA

### Articolo 1

1. In attuazione del parere favorevole espresso dal Sottocomitato alla Formazione Professionale nella seduta del 26/03/03, si dispone la destinazione di E. 100.000.002,00, a carico del Fondo di cui al decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997 n.196.

2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio, prevedendo un limite minimo di 516.000 euro per ciascuna Regione. Le risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono riportate nella seguente tabella;

3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del Bilancio di previsione per l'Esercizio 2003 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236/93.

4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

### Articolo 2

1. L'erogazione delle risorse assegnate è subordinata alla comunicazione, da parte delle Regioni e Province Autonome al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali dell'avvio delle procedure per la realizzazione delle attività formative; tale avvio deve avvenire entro il prossimo 31 dicembre 2003. Qualora, entro la data indicata, le Amministrazioni regionali provinciali non abbiano provveduto ad avviare tali procedure, il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali procede alla revoca delle risorse ed alla conseguente ripartizione fra le altre Amministrazioni, secondo criteri da concordare con il Coordinamento Tecnico Formazione Professionale e Lavoro delle Regioni.

2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività di formazione per l'apprendistato, in coerenza con quanto già realizzato in riferimento ai precedenti decreti 302/99 e 120/01 di assegnazione delle risorse alle Regioni e Province Autonome e con il comma g) dell'art.2 della legge n. 30 del 14/02/03 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", a partire dal 2004, ciascuna Regione e Provincia Autonoma predisporre un rapporto annuale di attuazione elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la collaborazione dell'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro il 31 ottobre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle Regioni e Province Autonome. La predisposizione del Rapporto di monitoraggio secondo i termini e i criteri previsti, viene considerata premiante ai fini delle prossime ripartizioni di risorse per l'apprendistato fra Regioni e Province Autonome.

3. Trascorsi due anni dalla data di emanazione del presente decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate - con impegni giuridicamente vincolanti - dalle Regioni e dalle Province Autonome. Tali risorse sono distribuite fra le altre Amministrazioni sulla base di indicatori di performance da concordare con il Coordinamento Tecnico Formazione Professionale e Lavoro delle Regioni.

15 maggio 2003

Il Direttore Generale  
Dr.ssa Aviana Bulgarelli